



**COMUNE DI MONTEGALDELLA**

Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO PER  
LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE  
COMUNALE ALL'I.R.PE.F.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 17/12/2012

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – SOGGETTI PASSIVI

ART. 3 – DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

ART. 4 – ESENZIONI

ART. 5 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 6 – EFFICACIA

## **ART. 1 – OGGETTO**

1. Il presente regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 e successive modificazioni, disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita nel Comune di Montegaldella, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 31.01.2000.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono norme di riferimento la Legge n. 212 del 27.7.2000, recante disposizioni sullo statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché le norme innovative del citato D.Lgs. n. 360/1998, contenute nei commi 142 e 143 della Legge finanziaria per il 2007, n. 296 del 27.12.2006.

3. Sono altresì recepite le disposizioni previste, dall'art. 1 , comma 11, del D.L. 13.8.2011 n. 138 convertito nella Legge 14.9.2011, n. 148, così come modificato dal D.L. 6.12.2011 n. 201.

## **ART. 2 – SOGGETTI PASSIVI**

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Montegaldella alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

## **ART. 3 – DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA**

L'aliquota è determinata annualmente dal Comune entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, in assenza del provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio così come stabilito dall'art. 1 , comma 169, Legge n. 296/2006.

## **ART. 4 – ESENZIONI**

Ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite la deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.

La soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile.

## **ART. 5 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il 1° gennaio 2013.

## ***ART. 6 – EFFICACIA***

Il presente Regolamento mantiene la sua validità ed efficacia nei confronti di tutti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, con adeguamento automatico a nuove norme legislative che dovessero essere nel prosieguo emanate.